

No. 55173*

**Switzerland
and
Italy**

**Implementation Agreement on border deliveries monitoring between Switzerland and Italy
(with exchange of letters, 08 February 2010 and 17 February 2010). Rome, 17 November
2009**

Entry into force: *17 November 2009 by signature, in accordance with article 15*

Authentic text: *Italian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Switzerland, 1 May 2018*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Suisse
et
Italie**

**Accord d'exécution sur les livraisons surveillées transfrontalières entre la Suisse et l'Italie
(avec échange de lettres, 08 février 2010 et 17 février 2010). Rome, 17 novembre 2009**

Entrée en vigueur : *17 novembre 2009 par signature, conformément à l'article 15*

Texte authentique : *italien*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Suisse, 1^{er} mai
2018*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN]

**Intesa d'esecuzione sulle consegne sorvegliate
transfrontaliere tra la Svizzera e l'Italia**

Il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera

e

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana

qui di seguito denominati "le Parti"

CONSIDERANDO la cooperazione esistente fra le autorità giudiziarie e di polizia della Svizzera e dell'Italia finalizzata alla repressione delle forme gravi di criminalità transfrontaliera,

NEL RISPETTO delle legislazioni nazionali e degli obblighi di diritto internazionale vigenti tra i due Paesi,

TENENDO CONTO dell'Acquis di Schengen, degli accordi d'associazione della Svizzera a Schengen, dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali del 10 settembre 1998 e in conformità con il Catalogo Schengen dell'Unione Europea "Cooperazione di polizia – Raccomandazioni e migliori pratiche",

CONSIDERATO CHE un'ampia cooperazione fra le autorità di polizia è necessaria per combattere meglio la criminalità internazionale, per effettuare le consegne sorvegliate si concorda quanto segue:

I. Definizione

Per consegna sorvegliata s'intende la vigilanza transfrontaliera discreta del trasporto o dell'invio di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i precursori per la fabbricazione delle stesse, o di altre merci per le quali è prevista tale attività oggetto di richiesta di assistenza ai sensi degli artt. 11 e seguenti della presente Intesa, allo scopo di acquisire elementi rilevanti probatori ovvero per l'individuazione e la cattura dei responsabili del reato oggetto di spedizione illecita.

II. Condizioni

Art. 1

1. In conformità con le rispettive leggi nazionali vigenti, previa richiesta delle autorità competenti della Parte richiedente, la Parte richiesta può autorizzare sul suo territorio l'importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata.
2. Quando l'autorizzazione è concessa, è valida su tutto il territorio dello Stato richiesto.

Art. 2

1. Previa autorizzazione delle autorità nazionali competenti e intese fra le Parti contraenti, la spedizione illecita oggetto di consegna sorvegliata può essere intercettata e in seguito lasciata proseguire senza alterazioni, oppure dopo aver subito prelievi o sostituzioni parziali o integrali del suo contenuto.
2. Se la merce oggetto di consegna sorvegliata comporta un rischio eccessivo per le persone coinvolte nel trasporto o per la popolazione, lo Stato richiesto può limitare o respingere la richiesta spiegandone i motivi.

Art. 3 Passaggio della frontiera

1. La Parte richiesta assume il controllo della spedizione illecita al passaggio della frontiera o in luogo di consegna prestabilito per evitare l'interruzione della sorveglianza.
2. Essa assicura la costante vigilanza della spedizione al fine di conseguire gli obiettivi della consegna sorvegliata.

3. Qualora sopraggiunti eventi mettano a rischio il buon esito dell'attività, la Parte richiesta potrà interrompere le operazioni assicurando il recupero di ciò che forma oggetto della consegna e lo svolgimento delle conseguenti attività di polizia, dandone tempestiva comunicazione alla Parte richiedente.

Art. 4 Stati terzi

Le richieste di consegne sorvegliate che coinvolgono uno Stato terzo, sono accolte unicamente se anche quest'ultimo garantisce l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 3 della presente Intesa.

Art. 5 Prosecuzione dell'attività di sorveglianza degli agenti dello Stato richiedente nello Stato richiesto

1. Gli agenti della Parte richiedente possono, previo accordo con la Parte richiesta, continuare la sorveglianza della spedizione assieme agli agenti dello Stato richiesto, dopo che questi ultimi si sono assunti la responsabilità della sorveglianza del trasporto illecito. In tal caso devono rispettare le disposizioni della presente Intesa, le leggi dello Stato richiesto, nonché ottemperare alle ingiunzioni della Parte richiesta.
2. Nei limiti previsti dalle rispettive normative interne e previa autorizzazione delle competenti autorità, le Parti contraenti si impegnano a fornire ogni possibile assistenza nelle operazioni di consegna sorvegliata, condotta anche tramite l'impiego di agenti sotto copertura, in un quadro di attività preventivamente e dettagliatamente concordato. Ogni ulteriore sopravvenienza dovrà essere tempestivamente partecipata ed approvata dall'altra Parte contraente.
3. Ciascuna Parte contraente si impegna a fornire al proprio personale coinvolto nelle citate operazioni nel Paese ospitante, dettagliate istruzioni circa i limiti del mandato ad essi attribuito, dopo averli preventivamente concordati con la Parte richiesta.
4. Gli agenti della Parte richiedente che accompagnano la consegna sorvegliata sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano.

Art. 6 Collaborazione nel procedimento e mezzi tecnici

1. La Parte contraente sul cui territorio si è svolta la consegna sorvegliata può richiedere alle competenti autorità dello Stato di appartenenza degli agenti che hanno partecipato alle operazioni, di collaborare nei procedimenti che ne conseguono.
2. Possono essere utilizzati mezzi tecnici necessari all'esecuzione della consegna sorvegliata transfrontaliera, purché ciò sia consentito dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio prosegue la consegna sorvegliata e previa autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 7 Trasporto di armi d'ordinanza

Previo autorizzazione della Parte richiedente, gli agenti dello Stato richiedente possono portare con sé la propria arma d'ordinanza, al solo scopo di assicurare, se del caso, la legittima difesa.

Art. 8 Assistenza e rapporti di servizio

Durante l'esecuzione del servizio, le Parti contraenti sono tenute a garantire nei confronti degli agenti della Parte richiedente che accompagnano la consegna sorvegliata, la stessa protezione e assistenza come nei confronti dei propri agenti.

Art. 9 Responsabilità

L'articolo 43 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen si applica per analogia.

Art. 10 Procedura dopo la conclusione dell'operazione

Dopo ogni consegna sorvegliata si invia un breve rapporto scritto alle autorità competenti di cui al presente art. 13.